



Presentazione bozza Protocollo sicurezza

presentata al Comitato SARS – COV 19 in data 25/08/2021

al Consiglio di Istituto in data 27/08/2021

Protocollo piano avvio in sicurezza anno scolastico 2021 – 22

La Dirigente scolastica restituisce al Consiglio di Istituto, quanto deliberato dal Comitato anti SARS-COV-2 (COVID), riunitosi alle ore 17:00 del 25/08/2020, per discutere in merito al seguente Ordine del Giorno (OdG):

- **Protocollo piano avvio in sicurezza anno scolastico 2021 – 22;**
 - **Patto di corresponsabilità anti COVID;**
 - **Patto educativo educativo di corresponsabilità;**
 - **Integrazione Regolamenti d'Istituto.**
-

Il Dirigente scolastico:

TENUTO CONTO dell'esigenza di condividere le linee operative per garantire il regolare avvio e svolgimento dell'anno scolastico nell'Istituto scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

CONSIDERATA la necessita di tutelare la salute della comunita scolastica (dirigente, docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attivita in presenza presso le sedi dell'istituzione scolastica;

Il Dirigente scolastico:

- dà attuazione alle indicazioni di cui al presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente;
 - per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e
 - alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
 - prevede la formazione e l'aggiornamento in materia di COVID, per il personale scolastico;
-

Il Dirigente scolastico:

- provvede ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità anti COVID e il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzata con la recente esperienza della didattica a distanza;
 - ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;
-

Il Personale scolastico:

il Personale scolastico rispetta le prescrizioni, previste dalla normativa vigente, in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19, attuando le misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19.

Diversamente, si applicherà il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

VIE DI ACCESSO E FASCE ORARIO

INFANZIA:

Per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, non cambierà nulla rispetto allo scorso anno.

Pertanto all'infanzia Ferrari l'entrata sarà dalle ore 08:00 alle 09:00 e l'uscita dalle 16:00 alle 17:00.

Alle Tambroni, l'entrata sarà dalle 08:00 alle 08,20 e dalle 08,30 alle 09:00 e l'uscita dalle 16:00 alle 16,20 e dalle 16,40 alle 17:00.

VIE DI ACCESSO E FASCE ORARIO

PRIMARIA: allegato

FASCE ORARIO SECONDARIA DI 1°

Gli alunni entreranno e usciranno in due turni distinti:

ORE 7.55 entrano otto classi (verranno a breve definite quali classi)

ORE 13.55 escono le stesse classi

ORE 8.05 entrano altre otto classi (verranno a breve definite quali classi)

ORE 14.05 escono le stesse classi

VIE DI ACCESSO SECONDARIA DI 1°

Per ogni turno verranno utilizzati tre ingressi e rispettivamente tre uscite:

- porta esterna posta sul corridoio laterale delle aule al piano terra
 - porta principale
 - porta posta lateralmente alla palestra.
-

Organico Covid, i criteri per averlo nella propria scuola

Anche nell'anno scolastico 2021/22 l'organico di docenti e ATA sarà potenziato con personale aggiuntivo Covid che **non potrà essere utilizzato per dimezzare le classi ma solamente per potenziamenti e recuperi disciplinari.**

Per il momento i contratti saranno fino al 30 dicembre 2021, ma con l'emendamento dell'onorevole Casa (M5S) le supplenze **potrebbero essere** fino al termine delle lezioni, così come è stato nell'a.s. 2020/21.

Organico Covid, i criteri per averlo nella propria scuola

- Il 50% delle risorse verrà distribuito, in considerazione del numero degli alunni;
 - per il 20% in base alla presenza di classi con numerosità superiore ai 23 alunni;
 - per il 30% in funzione dell'indice di fragilità calcolato dall'Invalsi.
-

Organico COVID

Ci sono poi ulteriori 50 milioni con finalità perequativa, ovvero per garantire che ciascun USR percepisca una quota di risorse, corrispondente alla spesa effettivamente realizzata dalle scuole nel periodo settembre-dicembre 2020.

Organico Covid

33 mila unità in meno rispetto allo scorso anno

Lo si evince dalla nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13 agosto 2021.

50 mila ATA e 25 mila docenti, questi i numeri dello scorso anno scolastico relativi alle assunzioni extra per l'emergenza sanitaria nelle scuole. Dall'ormai prossimo anno scolastico saranno invece 20 mila gli insegnanti e 22 mila gli ATA, come spiegato nel **Parere Tecnico del 13/08/2021, n. 1237**.



Organico Covid

Indice di fragilità INVALSI

Si tratta dell'indicatore ESCS, Economic, Social and Cultural Status.

ESCS è la denominazione internazionale dell'indicatore dello status socio-economico-culturale, che mette la mobilità sociale in relazione con lo status economico delle famiglie degli alunni che partecipano alle prove INVALSI.

Organico Covid

33 mila unità in meno rispetto allo scorso anno

Altri 22 milioni vengono stanziati per risorse aggiuntive di docenti a tempo determinato, di modo che si possa intervenire su scuole che presentano una alta incidenza di classi numerose.

La differenza rispetto all'anno scolastico 2020/21 sta anche nella durata dei contratti: lo scorso anno fino al termine delle lezioni, nell'a.s. 2021/22 fino al 30 dicembre, ma i contratti potrebbero durare per l'intero anno scolastico.

Eventuale proroga dei contratti COVID

Nel prendere atto delle possibili difficoltà, in termini di organizzazione della didattica, derivanti dalla cessazione degli incarichi conferiti al personale a tempo determinato fino al 30 dicembre – si legge nel **protocollo di sicurezza**, sottoscritto da ministero e sindacati -, il Ministero si impegna, **in relazione all'andamento del quadro epidemiologico**, ad individuare le soluzioni più efficaci ad assicurare l'erogazione dell'offerta formativa in presenza **nell'intero anno scolastico 2021/2022 anche in termini di recupero degli apprendimenti, ove necessario.**

Green pass scuola, le prossime mosse del governo

Premessa:

Sulla questione del green pass, il governo è pronto ad agire tempestivamente anche sulla scuola.

Tra poco partirà un help desk per iniziare ad ascoltare le richieste delle scuole e fornire le prime risposte.

Entro l'1 settembre, ci sarà una conferenza con i dirigenti scolastici e il capo dipartimento del Ministero, Stefano Versari.

Allo stesso tempo sono in corso colloqui tra i rappresentanti del Ministero della Salute, il Garante della Privacy e quello dell'Istruzione per la verifica del green pass.

Green pass scuola, le prossime mosse del governo

Criticità:

Il check del Green pass non prevede nella schermata la data di scadenza, né la modalità usata per ottenerlo (vaccino, guarigione o tampone) per garantire la protezione dei dati sensibili.

Di conseguenza i dirigenti, o meglio i loro delegati, dovranno effettuare il controllo giornalmente.

Questo comporterà una non semplice gestione degli ingressi mattutini, con un docente delegato o ATA a passare in rassegna tutti i certificati verdi ogni giorno.

Il T.A.R. e il Green pass scuola

Stessa cosa per la disposizione secondo la quale il mancato rispetto di tale obbligo sarà considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso.

Il giudice, premettendo che *“forma oggetto di impugnazione un atto normativo con valore e forza di legge adottato dal governo”* e che dello stesso è prevista l'entrata in vigore a decorrere dal prossimo primo settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021”, ha considerato che *“la natura dell'atto impugnato, ascrivibile al novero delle fonti normative primarie, determina l'inammissibilità del ricorso, non consentendo l'ordinamento – in virtù del principio di separazione dei poteri – l'impugnazione diretta di atti aventi forza di legge, ed essendo il processo amministrativo volto unicamente alla contestazione di atti amministrativi, ivi inclusi quelli generali aventi natura normativa di carattere secondario”*.

Il T.A.R. e il Green pass scuola

In conclusione, la richiesta di sospensione cautelare urgente del decreto è stata respinta, con fissazione per la trattazione collegiale della controversia nella camera di consiglio del prossimo 6 ottobre.

“VerificaC19” - Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

a) salvo che, in sede di conversione in legge, non subisca modifiche e/o integrazioni, il Decreto Legge 111/2021 è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio *Green Pass* (GP) o *Certificazione verde*.

“VerificaC19” - Precisazioni del DS anche in qualità di Datore di lavoro:

Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l’obbligo di esibire, a richiesta, il proprio *Green Pass* (GP) o Certificazione verde.

“VerificaC19”

Precisazioni del DS anche in qualità di *Datore di lavoro*:

La verifica del Green Pass o Certificazione Verde avviene tramite apposita APP *VerificaC19*: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

Privacy

Niente liste di docenti “no vax” perché *“non è consentita la verifica diretta delle scelte vaccinali e della condizione sanitaria, da parte dei dirigenti scolastici che devono limitarsi a verificare il possesso di una certificazione valida”*. **Così si è espresso il Garante per la Protezione dei dati personali Pasquale Stanzone**, in un’intervista a ‘La Repubblica’ in merito all’ipotesi che le scuole possano avere gli elenchi dei ‘prof’ vaccinati.

Privacy

“Green pass, Stanzione (Garante per la privacy): “No alle liste del personale scolastico No vax. I presidi non devono conoscere dati dei docenti”, 25/08/2021.

Il vaccino anti-Covid non è obbligatorio e quindi, ad avviso dell' Authority, i dirigenti scolastici non potranno avere una lista del personale non vaccinato. Dovranno invece limitarsi a controllare che il Green pass (ottenibile anche con il tampone ogni 48 ore) sia valido. E anche lautocertificazione, proposta dal sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso, ad avviso di Stanzione, pone dei limiti.

Privacy

Il Garante per la Protezione dei dati personali Pasquale Stanzione, ha aggiunto:

“Questa soluzione solleva più d’una perplessità, non solo in termini di privacy ma anche di ragionevolezza della misura. In tal modo, ad esempio, non si potrebbe accertare se un vaccinato nel frattempo si è contagiato, vanificando il senso del Green Pass. E per quanto riguarda i certificati di esenzione, servono cautele, per evitare la rivelazione di dati sanitari e patologie”.

Privacy

Quanto poi all'ipotesi del sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso di un'autocertificazione per controllare i green pass, Stanzione afferma: *“Anche in questo caso, questa forma di attestazione non è attualmente prevista dalla normativa vigente. Se venisse introdotta per legge, ci si dovrebbe comunque limitare alla sola certificazione dell'assenza di condizioni che impediscono l'ingresso a scuola, senza riferimento a dati ulteriori”*.

“VerificaC19”

VerificaC19” è l’app ufficiale del governo italiano, sviluppata dal Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Commissario Straordinario per l’Emergenza COVID-19, per abilitare gli operatori alla verifica della validità e dell’autenticità delle “Certificazioni verdi COVID-19”, prodotte in Italia dalla piattaforma nazionale “DGC” del Ministero della Salute e dei “Certificati europei digitali COVID” (“EU Digital COVID Certificate”), rilasciati dagli altri stati membri dell’Unione Europea.

“VerificaC19”

L'app è sviluppata e rilasciata nel pieno rispetto della protezione dei dati personali dell'utente e della normativa vigente, in particolare del decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, nonché delle specifiche tecniche europee “Digital COVID Certificate” approvate dall’“eHealth Network” dell’Unione Europea.

L'app VerificaC19

L'app VerificaC19 consente, agli operatori incaricati, la verifica della validità delle **Certificazioni verdi COVID-19** e degli **“EU Digital COVID Certificate”**, attraverso la lettura del codice **“QR”** del certificato. Non prevede la memorizzazione o la comunicazione a terzi delle informazioni scansionate.

La verifica dell'autenticità del certificato presuppone che la app possa accedere almeno una volta al giorno al backend della piattaforma nazionale **“DGC”**, collegato al gateway europeo (DGCG), dove sono rese disponibili tutte le chiavi pubbliche, utilizzate per firmare gli **“EU Digital COVID Certificate”** emessi.

App “VerificaC19”

Il flusso di utilizzo della app “VerificaC19” si articola nelle seguenti fasi:

- il soggetto che deve verificare la certificazione chiede all’utente di mostrare il QR code del suo certificato;
 - utilizzando la app viene letto il QR code e ne viene verificata l’autenticità, utilizzando la chiave pubblica di firma del certificato.
-

App “VerificaC19”

;

Una volta decodificato il contenuto informativo della Certificazione verde COVID-19 o dell’“EU Digital COVID Certificate”, la app mostra le informazioni principali in esso contenute:

- nome, cognome e data di nascita dell’intestatario del certificato;
 - validità del certificato;
 - la validità del certificato viene verificata rispetto alle date in esso contenute e alle regole in vigore in Italia per le “Certificazioni verdi COVID-19”;
 - il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell’intestatario mostrati dalla app “VerificaC19” e quelli di un documento di identità mostrato dall’interessato.
-

App “VerificaC19”

Poiché l'APP *VerificaC19* è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Privacy e App “VerificaC19”

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR- CODE e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Con **circolare n. 35309 del 4 agosto 2021**, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

Mancanza di Green Pass/Certificazione Verde

Il Dipendente:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Presenza di servizio e Green Pass / Certificazione Verde

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la *presenza di servizio* al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della “*mancata presenza di servizio*” a legislazione e normativa vigente.

Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
